

DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “CENTRO POLIFUNZIONALE
DISABILI”

Procedura Aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 S.M.I., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 1 - PREMESSA – NORME GENERALI

Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara relativa all’affidamento del servizio “Centro Polifunzionale per Disabili” finanziato con il fondo sociale IV PSR – I e II annualità:

L’affidamento del servizio avverrà con procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione “offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’articolo 108, D. Lgs. 36/2023.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) in uso al comune di San Giuseppe Vesuviano, quale Ente capofila dell’Ambito territoriale N. 26.

Presso tale portale telematico è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti richiesti obbligatoriamente per la partecipazione, nonché inviare e chiedere chiarimenti.

Il servizio dovrà essere fornito secondo le indicazioni e le prescrizioni dettate nel capitolato speciale descrittivo prestazionale e nel presente disciplinare di gara, i quali saranno parte integrante e sostanziale del contratto, nel rispetto delle norme regolanti la materia e delle norme del codice civile. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma sono contenute nei manuali d’uso, messi a disposizione dei fornitori.

Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.

Tutti i dettagli del servizio, i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta tecnica con i relativi

criteri di valutazione, sono disciplinati dalle condizioni riportate nel relativo Capitolato e nel presente disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

La stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere e/o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza (esempio interesse pubblico, sopravvenute variazioni innovative in corso d'opera, cause di forza maggiore, sopravvenute condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente ecc...ecc...), senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta né rivalsa, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE

Ente: COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO - CAPOFILA AMBITO N26

Indirizzo: San Giuseppe Vesuviano (NA), Piazza Elena D'Aosta, 1

Punti di contatto: Ufficio di Piano - tel.081.8285284

PEC: protocollocomunesanigiuseppevesuviano@postecert.it;

Indirizzo web principale (URL): <http://www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it>

RUP: dott.ssa Anna Infantozzi

ART. 3 - CATEGORIA DI SERVIZIO.

Codice 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili;

Importo dell'appalto euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre Iva al 5% e/o di altre imposte e contributi di legge, per un totale lordo di €157.500,00 (euro centocinquantasettemilacinquecento /00).

ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura per l'affidamento del servizio è disciplinata dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e negli articoli espressamente richiamati nonché secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato prestazionale e del presente bando disciplinare, i quali saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, nel rispetto delle norme regolanti la materia e delle norme del Codice civile.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Codice dei Contratti, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.).

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- il Presente Disciplinare sottoscritto digitalmente per espresso accettazione delle clausole e condizioni ivi contenute;
- Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto digitalmente per espresso accettazione delle clausole e condizioni ivi contenute;
- Modello Istanza (All. 1);
- DGUE (All. 2);
- Dichiarazione assenza cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (All.3);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Modello Informazione antimafia (All. 4);
- Protocollo di legalità (All. 5);
- Modello Offerta Economica (All.6).

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica qualificata e certificata in uso al comune di San Giuseppe Vesuviano, quale ente capofila dell'Ambito territoriale N. 26. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000;
- devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
- in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice degli Appalti.

ART. 6 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento e la gestione dei servizi afferenti il CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER DISABILI afferenti gli utenti residenti presso i Comuni dell'Ambito Territoriale N. 26.

Le attività verranno svolte nel Comune di Palma Campania presso la struttura denominata *"Il Casale"*.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito in maniera conforme alle specifiche tecniche, al presente disciplinare ed al capitolato. Il servizio potrà essere differito con atto espresso del Comune capofila dell'ambito N26 nelle more di avvio della nuova programmazione sociale o di una nuova procedura di gara, sempre nei limiti economici dell'appalto. Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito in maniera conforme alle specifiche tecniche, al presente disciplinare ed al capitolato.

Il servizio in parola è previsto dal Catalogo dei servizi allegato al regolamento n.4/2014 di esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 della Regione Campania.

Il servizio potrà essere differito con atto espresso del Comune Capofila dell'Ambito N26 nelle more di avvio della nuova programmazione sociale o di una nuova procedura di gara, sempre nei limiti economici dell'appalto.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio avrà presumibilmente durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente prorogabile per ulteriore pari periodo, decorrenti dalla data dell'aggiudicazione e fino ad esaurimento del numero delle ore di servizio oggetto del presente appalto e salvo eventuali sospensioni dovute a cause non imputabili alle parti che potrebbero determinare il differimento del termine iniziale e/o la prosecuzione del servizio anche oltre il termine previsto.

L'offerente garantisce, ad ogni buon conto, presentando l'offerta, l'avvio della gestione entro il termine stabilito con la stazione appaltante, salvo l'inizio anticipato del servizio. Rispetto a tale data, che può essere giustificato da casi particolari, connotati da elevata gravità, di concerto con l'istituto scolastico ed i servizi sociali. L'appaltatore non potrà in

alcun modo ritardare l'inizio della gestione del servizio in oggetto, a pena di decadenza, con diritto del Comune al ristoro dei danni.

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente come dettagliato nel CSA.

Alla scadenza del periodo indicato e, ad ogni modo, al termine delle ore di servizio oggetto del presente appalto, il rapporto si intende risolto di diritto senza alcuna formalità.

Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio nel pieno rispetto del presente Disciplinare, del Capitolato e dell'offerta progettuale con particolare riferimento alle migliori aggiudicate nell'ambito dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 8 - OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante, vista l'essenzialità del servizio, ha la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto. L'operatore economico aggiudicatario è consapevole ed accetta che la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Prima della scadenza, il contratto potrà essere prorogato, per pari periodo (12 mesi), agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune, per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. Resta inteso, che è facoltà del Comune disporre (o meno) alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre la predetta proroga

ART. 9 - IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE DELL'APPALTO

Ai fini dell'offerta economica, l'importo posto a base d'asta è pari ad euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oltre Iva al 5% e/o di altre imposte e contributi di legge, per un totale lordo di €157.500,00 (euro centocinquantasettemilacinquecento /00).

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese necessarie per l'erogazione del servizio de quo, includendo tutte le prestazioni, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente all'attività di formazione e il personale esperto impiegato.

Il prezzo offerto, e cioè il corrispettivo dell'aggiudicatario, dovrà comprendere, oltre il costo del personale impiegato, la fornitura di eventuale materiale, il costo per l'organizzazione del servizio nonché ogni altro onere inerente la corretta esecuzione dei servizi.

Con tale corrispettivo l'aggiudicatario si intende, pertanto, compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

È vietato il sub appalto del servizio o delle prestazioni, oggetto del presente disciplinare. L'amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio in discorso, con particolare riferimento alle fonti di finanziamento (es. mancata approvazione PDZ, Piani Povertà e/o richieste di rimodulazione da parte Enti superiori), nonché alle modalità di gestione stabilite dagli Enti Superiori all'amministrazione aggiudicatrice, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previo provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni o con preavviso corrispondente a quello determinato da eventuali decisioni degli enti superiori all'amministrazione stessa, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere risarcimento di danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 10 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del predetto decreto legislativo.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice degli Appalti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. La violazione dei sopracitati divieti comporterà l'esclusione dalla procedura negoziata del concorrente singolo e del raggruppamento e Consorzio. Sono pertanto ammessi alla gara gli operatori economici che abbiano i seguenti requisiti.

Condizioni di partecipazione:

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs. 36/2023, in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.

Gli stessi devono essere abilitati alla piattaforma certificata e qualificata al momento della presentazione della istanza di partecipazione nella specifica categoria del servizio di cui in oggetto.

ART. 11 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA.

I concorrenti devono essere, a pena di esclusione dalla gara, in possesso dei seguenti requisiti:

1) Requisiti di idoneità professionale *ex* art. 100, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023

L'operatore economico deve possedere i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto. In caso di enti per i quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale rappresentante, con le formalità di cui al DPR 445/00, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato. Si precisa che i requisiti di cui sopra per le fattispecie di interesse devono essere posseduti, nel caso di Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole cooperative indicate come esecutrici del servizio. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento; b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel

quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

2) **Requisiti di capacità economica e finanziaria** – *ex* art. 100, comma 1, lett. b) del codice degli appalti.

Dichiarazione, rilasciata da almeno due Istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 385/93, la quale attesti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. Tale referenza dovrà contenere il nome del destinatario (Comune di San Giuseppe Vesuviano - Ambito Sociale N26), l'oggetto della gara e l'indicazione dell'importo posto a base d'asta.

In caso di raggruppamenti e /o consorzi non costituiti sarà necessario allegare:

- n. 2 dichiarazioni per la mandante/ capofila e n. 1 dichiarazione per la mandataria;
- **Fatturato globale**: avere conseguito un valore complessivo di fatturato globale di impresa riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2022-2023-2024) pari al doppio dell'importo a base d'asta IVA esclusa;
- **Fatturato specifico**: avere conseguito un valore complessivo di fatturato specifico nella gestione dei servizi inerenti il “Centro Polifunzionale per Disabili” svolti per conto della Pubblica Amministrazione nel triennio 2022 – 2023 - 2024 non inferiore all'importo stimato a base di gara (iva esclusa).

Viene richiesto un fatturato specifico perché si ritiene che tale informazione denoti con maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale per l'ente committente e per la stazione appaltante, al fine di garantire la continuità del servizio e la garanzia della sua erogazione per tutta la durata dell'appalto.

N.B. In caso di RTI il requisito deve essere posseduto dallo stesso nel suo complesso, ferma restando in capo all'impresa mandataria capogruppo la quota maggioritaria.

Se non già in possesso, l'impegno a stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile (RCT), con massimale pari ad € 1.000.000,00 in caso di aggiudicazione, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000. Tutti i requisiti devono essere autocertificati nella domanda di ammissione, con riserva del loro successivo accertamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. In mancato possesso anche solo di uno dei requisiti, la Commissione non ammetterà la ditta partecipante alla

successiva fase della valutazione dell'offerta. Si intendono, inoltre, qui interamente richiamate tutte le clausole di esclusione previste dalla normativa vigente.

3) **Requisiti di capacità tecnica e professionale** – *ex* art. 100, comma 1, lett. c) del codice degli appalti: - Espletamento, nell'ultimo triennio (2022 – 2023 – 2024), del servizio in oggetto svolto a favore di altri Enti pubblici per una durata non inferiore ai 24 mesi anche non continuativi. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata. L'Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni;

L'operatore economico dovrà presentare apposito elenco dei servizi avendo cura di indicare: il loro oggetto, il soggetto appaltante, le date di inizio e fine, la durata, mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.

I requisiti di ordine generale, di capacità tecnica e professionale di capacità economico-finanziaria e gli altri requisiti richiesti ai concorrenti con il presente atto, costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla presente gara. Di conseguenza, la carenza di tali requisiti di partecipazione comporta l'esclusione del concorrente dalla presente gara di appalto.

ART. 12 - RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI

Si rinvia all'articolo 68 del D. Lgs 36/2023. Gli operatori economici possono partecipare, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023, oltre che singolarmente, anche in raggruppamento temporaneo di imprese. I requisiti di ammissione di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento. Per i requisiti di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 36/2023, (requisiti economico finanziari e tecnico professionali), gli stessi dovranno essere posseduti e dichiarati all'interno della domanda di partecipazione da ciascuno degli operatori economici, facenti parte del raggruppamento nella seguente misura:

la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti, economico finanziari e tecnico organizzativi in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i, dichiararli ed eseguire le

prestazioni in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i. Tutti gli operatori economici che intendono riunirsi e/o riuniti hanno l'obbligo di dichiarare le parti del servizio che saranno eseguite, anche in misura percentuale, dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Si precisa, inoltre, che:

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione firmata da tutti i soggetti facenti parte dell'ATI da cui risulti l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

a) il DGUE dovrà essere presentato dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento;

b) tutte le imprese partecipanti al raggruppamento dovranno sottoscrivere sia l'offerta tecnica che l'offerta economica. Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà presentare scrittura privata autenticata con la quale è stata costituito lo stesso R.T.I., con indicazione delle parti del servizio che ciascuna delle associate deve svolgere e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo (documento da inserire nella busta Amministrativa). Inoltre, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario.

CONSORZI STABILI E CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 65 del D. Lgs. 36/2023. I requisiti di ammissione di cui all'art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 (requisiti di ordine generale) dovranno essere posseduti e dichiarati tramite DGUE da ciascuno dei consorziati indicati quali esecutori dell'appalto. Nel caso di Consorzi stabili si applicano gli articoli 67 e 68, comma 7, del D. Lgs. 36/2023. I consorzi di cui agli articoli 65 al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate

designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o imprese artigiane sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. È consentito, per le ragioni indicate dal Codice degli appalti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

N.B.: Inoltre, i Consorzi devono inserire all'interno della "Documentazione amministrativa", lo statuto del Consorzio.

ART. 13 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti precedenti anche mediante ricorso all'avvalimento. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 10.1. L'ausiliaria deve: a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 10 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. A pena di esclusione, non è

consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara, sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 14 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

A tal fine, il concorrente dovrà espressamente dichiarare, nella sezione specifica del DGUE, la volontà di farvi ricorso e indicare le parti che intende subappaltare. In mancanza di tale espressa volontà il ricorso al subappalto non può essere ammesso.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In ossequio parere 998/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, le prestazioni o le lavorazioni che l'aggiudicatario deve eseguire direttamente sono le azioni di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione del servizio e la realizzazione del servizio in via prevalente nonché le azioni relative alla competenza degli amministrativi indicati nel CSA. È possibile realizzare tramite ditta subappaltatrice parti non prevalenti

del servizio quali ad esempio le azioni formative, la realizzazione delle eventuali azioni migliorative e comunque le azioni previste in maniera non prevalente ad eccezione di quelle non oggetto di subappalto come prima richiamato.

Resta salvo quanto indicato dalla vigente normativa in tema di cessione del contratto ovvero affidamento e realizzazione a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

ART. 15 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ove quest'ultimi siano comprovabili mediante i documenti resi disponibili, avviene attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi degli artt. 81, commi 2 e 4 e 213 comma 8 del Codice e secondo quanto indicato nella Delibera del Presidente ANAC n. 464 del 27 Luglio 2022.

ART. 16 - GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia fideiussoria, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, emessa a favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano ai sensi dell'art. 106 del Codice e s.m.i. mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'articolo 117, comma 12 debitamente compilata e sottoscritta in originale dal legale rappresentante ovvero dal procuratore con i poteri di impegnare l'istituto di credito o l'impresa assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1034-2013/ISO 9001:2015/sa 8000:2014/14001:2015.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell'interesse di tutti i componenti il raggruppamento.

ART. 17 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle regole del Sistema e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la data limite per la presentazione delle offerte presente al sistema”.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le disposizioni presenti in tutti gli atti di gara.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse, salva applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio nei limiti e nelle modalità come da normativa vigente.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. La stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata – la necessità di sospendere la procedura di gara.

In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative nell'ambito dell'orario di disponibilità del sistema, che si

verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, la Stazione Appaltante potrà sospendere la procedura di gara, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.

La riapertura dei termini avverrà solo qualora l'indisponibilità oggettiva del sistema abbia avuto riflessi sul rispetto dei termini minimi per la presentazione delle domande/offerte (se previsti per legge), ovvero nel caso in cui tale indisponibilità si sia verificata nelle ultime 12 ore antecedenti il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

ART. 18 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

All'espletamento della procedura di gara è preposta una Commissione di gara.

L'esperimento di gara si terrà presso gli uffici dell'Ambito Territoriale N. 26 c/o il Comune Capofila San Giuseppe Vesuviano.

Termine perentorio per il ricevimento delle offerte telematiche: ore 12:00 del giorno indicato sulla piattaforma certificata e qualificata in uso al Comune di San Giuseppe Vesuviano.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, in prevalenza esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

ART. 19 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine, il concorrente è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

ART. 20 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio indicato sulla piattaforma stessa, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema entro la scadenza del termine perentorio di

presentazione sopra stabilito. Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. L'offerta dovrà essere composta da tre buste elettroniche:

Una prima busta elettronica denominata "BUSTA A – Documentazione Amministrativa" la quale dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) Istanza di partecipazione (Allegato A);
- b) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo – (Allegato B), redatto sulla base del modello allegato al presente disciplinare firmato digitalmente. La mancata presentazione del DGUE sarà considerata irregolarità essenziale e sarà soggetta al procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del codice appalti;

DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 compilato e firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate. Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). Il DGUE è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l'operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico; potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi degli artt. 65 e 66 del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti presenta un DGUE distinto (sottoscritto digitalmente dal rispettivo legale rappresentante) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Le imprese ausiliarie, compilano e sottoscrivono digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza) e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione.

N.B. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le attestazioni di cui all'art. 94 e ss. devono essere riferite anche ai soggetti di cui al comma 3, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. Si precisa infine che: il motivo di esclusione di cui all'art. 94 e ss.80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferite a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011.

c. Modello di accettazione delle clausole del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale nell'economia legale, stipulato dal Comune di San Giuseppe Vesuviano.

La ditta, inoltre, dovrà dichiarare ex art. 38, 46 e 47 del DPR 2000/445:

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per le attività esercitate oggetto della procedura;
- il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10 del presente disciplinare;
- di impegnarsi ad osservare ed a sottoscrivere le clausole pattizie di cui al Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale nell'economia legale, stipulato con il Comune di San Giuseppe Vesuviano.

Al modello A l'operatore economico dovrà allegare:

- 1) copia scansionata di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario dell'offerta e delle dichiarazioni richieste;
- 2) garanzia provvisoria di cui all'art. 16 del presente disciplinare con validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, comprensiva dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, non autenticata da notaio. Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2012, per la presente procedura è richiesta garanzia provvisoria attesa la specificità e la natura della prestazione, che impone una celere conclusione delle procedure di affidamento al fine di non arrecare danno alle necessità che il servizio propone di perseguire;
- 3) PASSOE copia in formato elettronico;
- 4) numero 2 (due) dichiarazioni in originale, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993.
- 5) ricevuta pagamento contributo Anac.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- Dichiarazione in cui si indica, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- Dichiarazione attestante:

a. L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c.

Dichiarazione in cui si indica, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Tutta la Documentazione prevista all'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, in caso di avvalimento. In particolare, l'operatore economico deve inserire a sistema il contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto e durata; a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria dovrà compilare e produrre un distinto DGUE e firmarlo digitalmente. Inoltre, dovrà essere inserita a sistema la dichiarazione, firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria, con la quale la stessa si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Una seconda busta elettronica denominata "BUSTA B – Offerta tecnica-progettuale".

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'Offerta Tecnica a pena di esclusione dalla gara, operando attraverso il Sistema secondo la seguente procedura: invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica, sottoscritta con firma digitale, formulata in un documento di max 20 facciate elettroniche (esclusi eventuali allegati) formato A4, carattere non inferiore a 12, interlinea 1,5. Il progetto tecnico dovrà avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la lettera di riferimento (esempio a1, a2, etc).

La relazione dovrà essere composta dalle modalità di gestione e di organizzazione con cui il concorrente assicurerà il servizio. La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

In aggiunta a quanto sopra, il concorrente potrà inviare, attraverso l'inserimento nell'apposito spazio del Sistema denominato "eventuale documentazione coperta da riservatezza", una dichiarazione anch'essa sottoscritta digitalmente contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, brevetti ecc.

La Relazione Tecnica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona munita di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023 dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.

Una terza busta elettronica denominata BUSTA 3 – Offerta economica - che dovrà contenere l'offerta economica.

Il concorrente deve trasmettere – attraverso il sistema - l'offerta economica contenente sia il ribasso percentuale che il prezzo che si è disposti a praticare che dovrà essere inferiore rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso, pari a 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

L'offerta economica, a pena di esclusione della gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, in sede di offerta economica il concorrente dovrà indicare l'importo relativo ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il numero massimo di cifre decimali, dopo la virgola, previsto per l'offerta economica è pari a 2 con arrotondamento.

Il concorrente dovrà, altresì, produrre elementi di dettaglio dell'offerta economica consistenti in:

- dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo;
- percentuale unica di ribasso applicata corrispondente al prezzo offerto;
- aliquota IVA applicata.

La mancanza dell'offerta economica e/o mancata indicazione dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernente l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituirà causa di esclusione dalla gara.

ART. 21 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, da parte di un'apposita Commissione nominata dall'Amministrazione secondo i parametri di valutazione di seguito riportati:

La griglia di valutazione è elaborata ai sensi della DGRC n. 1079/2002 e della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2007.

L'esame delle offerte verrà effettuato tenendo conto dei seguenti elementi:

- Offerta tecnica: 80 punti;
- Offerta economica 20 punti

- Totale 100

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

21.1. OFFERTA TECNICA

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica: max 80 punti. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con relativa ripartizione dei punteggi e sulla base di punteggi ripartiti in qualitativi/discrezionali (Q) e tabellari/tecnici (T):

Criteri di valutazione Punteggio max Specifiche modalità attribuzione punteggio

CRITERIO 1 – (Q) Punteggio qualitativo discrezionale – Punti Max 60

1.

Criteri di valutazione	Punteggio max	Specifiche modalità attribuzione punteggio
CRITERIO 1 – (Q) Punteggio qualitativo discrezionale – Punti Max 60		
1. Dettagliata analisi del contesto e dei fabbisogni dell'utenza destinataria del servizio	7	Il punteggio sarà attribuito tenendo conto della chiarezza espositiva, della completezza dell'analisi territoriale e della sua aderenza alla situazione reale che deve essere comprovata da dati statistici.
2. Descrizione dettagliata delle attività educative da svolgere per il servizio in oggetto, con i criteri per la traduzione in termini operativi: A) Modalità adottate per diversificare efficacemente e funzionalmente le prestazioni di servizi orientandole ai bisogni degli utenti – Max 7 Pt B) Finalità e modalità di programmazione ed organizzazione del lavoro di équipe – Max 7 Pt C) Modalità adottate per garantire la stabilità del rapporto utente-operatore e la continuità delle prestazioni – max 7 Pt D) Strumenti per la documentazione del lavoro – max 7 Pt ;	28	Il punteggio sarà attribuito tenendo conto dell'adeguatezza, completezza ed originalità delle metodologie e degli strumenti di intervento utilizzati rispetto alle reali esigenze del servizio e degli utenti, nonché delle strategie e utilizzati rispetto alle reali esigenze del servizio e degli utenti. Si terrà conto, inoltre, della chiarezza e delle linearità espositive, nonché dell'attinenza tra fabbisogni individuati mediante analisi svolta e attività educative proposte, descritte in modo da esaltarne l'operatività concreta.
3. Offerte migliorative Presentazione di uno o più progetti funzionali alla diversificazione ed all'adattabilità del servizio	2	Verranno valutati i progetti presentati che prevedono ulteriori attività (offerte migliorative innovative) a quelle previste dal servizio da svolgere e che favoriscono l'inserimento e l'integrazione degli utenti, in particolar modo sportive e culturali, etc.... Si

		terrà conto della chiarezza e delle linearità espositive, nonché della reale fattibilità e della concretezza delle attività proposte.
4. Organizzazione del lavoro del personale e gestione criticità: misure di contenimento del turn-over (le risorse indicate per il turn over dovranno possedere le stesse competenze professionali degli operatori da sostituire ovvero medesimo titolo ed esperienza professionale)	8	Il punteggio è attribuito sulla base dell'adeguatezza dell'organizzazione del lavoro e della coerenza dell'impiego del personale in relazione alla realizzazione del programma e all'adeguatezza dell'organicità e delle misure adottate
5. Monitoraggio e valutazione: strumenti e processi di verifica qualitativa rispetto agli obiettivi del percorso educativo e strumenti di monitoraggio per la qualità percepita del servizio e tempistiche nella trasmissione all' Ambito Territoriale N06	5	Il punteggio sarà attribuito tenendo conto della completezza e adeguatezza del processo di controllo anche con riferimento alla pluralità e puntualità degli strumenti impiegati e della validità degli strumenti proposti per rilevare la qualità percepita dai diversi attori del servizio.
6. Formazione degli operatori.	10	Nello specifico si terrà conto del : - Metodo di rilevazione del fabbisogno formativo: max 5 pt; - Piano delle attività di formazione: max 5 pt;
CRITERIO 2 (t) - Punteggio da attribuire in maniera Tabellare e non discrezionale (si/no) – Max Pt. 20		
1. Possesso Rating di Legalità	2	Si/No
2. a) UNI 11034:2003; b) Certificazione SA8000 c) ISO 45001:2018; d) UNI 37001:2016 e) ISO 30415:2021	5	Si/No (1 pt. per ogni certificazione posseduta)
3. Gestione servizi analoghi superiori a quelli previsti per la partecipazione	3	1:12 - 24 mesi 2: 25 -36 mesi 3: oltre 37 mesi
4. Dichiarazione di Impegno da parte dell'operatore economico di attivare una sede locale presso l'Ambito N26 o dichiarazione di essere in possesso di unità locale presso l'Ambito N26	2	Si/No
5. Offerte migliorative: Incremento Ore prestazionali offerte	4	- Fino ad 1%: pt 1; - Da 1% a 2%: pt 3; - Da 2% a 4%: pt 5;

6. Disponibilità di almeno n. 1 mezzo capienza 5-6 passeggeri portatori di handicap;	4	Verrà valutata la disponibilità del mezzo alla data di presentazione della domanda dimostrabile attraverso idonei mezzi di prova (contratto di noleggio/acquisto; carta di circolazione etc....)
---	---	--

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà il seguente metodo "Aggregativo Compensatore" scelto conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/9/2016:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

Per quanto riguarda gli elementi qualitativi i coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati:

VALUTAZIONE DISCREZIONALE	COEFFICIENTE
<i>OTTIMO</i>	<i>1,00</i>
<i>BUONO</i>	<i>0,80</i>
<i>DISCRETO</i>	<i>0,70</i>
<i>ADEGUATO</i>	<i>0,60</i>
<i>PARZIALMENTE ADEGUATO</i>	<i>0,40</i>
<i>SCARSAMENTE ADEGUATO</i>	<i>0,20</i>
<i>NON VALUTABILE/INADEGUATO</i>	<i>0,00</i>

La stazione appaltante prevedere il meccanismo della riparametrazione dei punteggi: infatti una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 45/80.

22.2 OFFERTA ECONOMICA: MAX 20 PUNTI

All'offerta economica può essere attribuito il punteggio (Pe) massimo di 20 (dieci) punti; tale punteggio viene assegnato, dalla Commissione di gara, al soggetto che offre il prezzo più basso; alle restanti offerte economiche i relativi punteggi vengono assegnati con la seguente formula:

$$\frac{(\text{prezzo più basso} \times 20)}{\text{prezzo offerto}}$$

La Commissione propone l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, si darà priorità al miglior punteggio ottenuto sull'offerta tecnica. In caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).

ART. 23 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto secondo il regolamento previsto dall'Ambito N26.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 del Codice. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 23 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Gli orari e i giorni delle sedute di gara vengono comunicati tramite la Piattaforma sezione Comunicazioni.

I FASE

Nella prima seduta pubblica il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

II FASE

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma sezione Comunicazioni ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte

presentate dai predetti concorrenti. Procede poi in seduta riservata all'esame e valutazione e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione vengono poi inseriti sulla piattaforma certificata e qualificata.

In particolare:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

III FASE

La commissione giudicatrice, previa comunicazione ai partecipanti, procederà all'apertura telematica delle offerte economiche degli O. E. ammessi e alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte. L'assegnazione del punteggio per l'offerta economica e la somma totale tra punteggio economico e tecnico saranno generate automaticamente dalla piattaforma secondo le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara. L'aggiudicazione della gara avverrà in capo all'offerente che sommati i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, avrà ottenuto il punteggio più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. In caso di pareggio anche per l'offerta tecnica si procederà mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924). La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione prende atto della graduatoria generata automaticamente dalla piattaforma e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica;
- mancata sottoscrizione offerte tecniche e economiche e tutti i casi previsti nel presente bando.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. L'Ente appaltante si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non dar luogo alla gara e di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta è quindi impegnativa per il soggetto aggiudicatario, ma non per l'Ente appaltante, fino a quando non sarà perfezionato il procedimento di aggiudicazione. Le offerte vincoleranno i soggetti concorrenti non aggiudicatari per 60 giorni oltre la data dell'effettivo esperimento della gara, nell'eventualità che con il soggetto vincitore si debba sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo.

ART. 24 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà

della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se ritiene necessario con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 25 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 48, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice se previsto. Ai sensi dell'art. 108, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare all'art. 10.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. La garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 36/2023, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale ed aver avviato, se non in possesso, la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi della L. R. 11/07 e del connesso Regolamento di attuazione n.4 del 4 aprile 2014, pubblicato sul BURC n. 28 del 28 aprile 2014 per l'erogazione del servizio di cui all'oggetto dell'appalto,

ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario così come indicato all'art. 17.1.

Il contratto è stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto che saranno opportunamente quantificati all'atto della sottoscrizione.

ART. 26 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7 della L.136/2010 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena

tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 27 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nella domanda di partecipazione verrà richiesto ai concorrenti di dichiarare “ Si autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara” oppure “non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale”. N.B: Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico, pertanto, potrà: 1) allegare alla busta b una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare; 2) copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si autorizza sin da subito la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'art. 53 comma 4 del Codice degli appalti.

ART. 28 - COMUNICAZIONI - DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema qualificato in uso al comune di San Giuseppe Vesuviano quale ente capofila dell'Ambito Territoriale N. 26 mediante l'area “Comunicazione”. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari anche se non

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari

ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'affidamento della presente procedura è il TAR Campania – Napoli. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al suddetto tribunale amministrativo.

È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Nola, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 30 - NORME FINALI

I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla gara, accettano esplicitamente ed incondizionatamente le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando/disciplinare, dal Capitolato prestazionale e dalla ulteriore documentazione di gara, nessuna esclusa.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata agli adempimenti precontrattuali ed anche al positivo esito dei controlli previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Qualora l'aggiudicatario, senza giustificato motivo, non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione. Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti: in caso di aggiudicazione, l'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabile alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di raggruppamento/consorzi: anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento: la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Infantozzi

Ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679 (Privacy) si informa che:

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003;

IL DIRIGENTE COORDINATORE AMBITO N. 26

Dott. Franco Arbolino